

Scheda Informativa

Pagamento tramite modello F24

Il sistema per effettuare il versamento del contributo dovuto è quello di compilare tutti i campi previsti dal modello mensile F24 utilizzando l'acronimo EBSP.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

I datori di lavoro verseranno il contributo dovuto all'Ente bilaterale indicando negli appositi campi previsti nella sezione INPS del modello F24 quanto segue:

- campo "causale contribuito": il codice denominato EBSP;
- campo "codice sede": il codice della sede INPS territorialmente competente;
- campo "matricola INPS": la matricola dell'azienda interessata;
- a seguire va indicato il periodo di riferimento ed infine l'importo del contributo dovuto.

ESEMPIO F24 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ENTE BILATERALE

AGENZIA ENTRATE Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: _____

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO PER L'ACCRETTO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE _____

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del contribuente, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

SEZIONE INPS

SEZIONE REGIONI

SEZIONE IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

INAIL

ESTREMI DEL VERSAMENTO (da compilare a cura di BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

FIRMA _____

SALDO FINALE EURO _____

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Annotations:

- DATI AZIENDALI (COMPILARE):** CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI, DOMICILIO FISCALE, CODICE FISCALE del contribuente, SEZIONE ERARIO, SEZIONE REGIONI, SEZIONE IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI, SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, INAIL.
- NON COMPILARE:** SEZIONE INPS, SEZIONE ERARIO, SEZIONE REGIONI, SEZIONE IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI, SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, INAIL.
- IMPORTI (COMPILARE):** CODICE SEDE, CODICE SEDE INPS DI RIFERIMENTO (es. 7200 Salerno)*, CAUSALE CONTRIBUTO codice EBSP, MATRICOLA AZIENDALE, PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PAGAMENTO, IMPORTI.

*Si allega la tabella INPS di riferimento

TABELLA CODICI INPS

100	Agrigento	6891	Guastalla	6300	Pistoia
2791	Alba C.O.	7099	Guidonia	7015	Pomezia
200	Alessandria	1701	Iglesias	9300	Pordenone
300	Ancona	1301	Imola	6400	Potenza
901	Andria	3700	Imperia	5106	Pozzuoli
7095	Anzio	9400	Isernia	3001	Prato
400	Aosta	8102	Ivrea	1791	Quartu Sant'Elena
500	Arezzo	391	Jesi	6500	Ragusa
890	Ariano Irpino	3900	La Spezia	6600	Ravenna
600	Ascoli Piceno	2201	Lamezia Terme	6700	Reggio Calabria
700	Asti	3800	L'Aquila	6800	Reggio Emilia
800	Avellino	4000	Latina	6900	Rieti
2001	Aversa	4100	Lecce	3201	Rimini
3802	Avezzano	2401	Lecco	7000	Roma
4892	Barcellona Pozzo di Gotto	9090	Legnago	7012	Roma Aurelio
900	Bari	4200	Livorno	7009	Roma Casilino Prenestino
7202	Battipaglia	6791	Locri	7005	Roma Centro
1000	Belluno	4927	Lodi	7001	Roma Eur
1100	Benevento	4300	Lucca	7014	Roma Flaminio
1200	Bergamo	6691	Lugo	7004	Roma Montesacro
8901	Biella	4400	Macerata	7002	Roma Monteverde
1300	Bologna	7890	Manduria	7003	Roma Ostia Lido
1400	Bolzano	1594	Manerbio	7013	Roma Tiburtino
1500	Brescia	4500	Mantova	7010	Roma Tuscolano
1600	Brindisi	4600	Massa Carrara	2501	Rossano Calabro
8790	Busto Arsizio C.O.	4700	Matera	7100	Rovigo
1700	Cagliari	4991	Melegnano	7200	Salerno
2190	Caltagirone	6490	Melfi	8801	San Donà di Piave
1800	Caltanissetta	1491	Merano	1393	San Lazzaro di Savena
1900	Campobasso	4800	Messina	3191	San Severo
2490	Cantù	8894	Mestre1	4891	Santa Teresa di Riva
4101	Casarano	4900	Milano	7300	Sassari
2000	Caserta	4905	Milano Corvetto	5094	Sassuolo
3301	Cassino	4904	Milano Fiori	7400	Savona
5101	Castellammare di Stabia	4908	Milano Legnano	3093	Scandicci
2591	Castrovillari	4903	Milano Missori	101	Sciaccia
2100	Catania	4902	Milano Nord	3094	Sesto Fiorentino
2200	Catanzaro	4909	Milano Seregno (C.O.)	3401	Sestri Levante
8691	Cervignano del Friuli	5000	Modena	3402	Sestri Ponente
3290	Cesena C.O.	6590	Modica	7500	Siena
1595	Chiari	8101	Moncalieri	7600	Siracusa
8192	Chieri	2792	Mondovì	7700	Sondrio
2300	Chieti	7094	Monterotondo	3801	Sulmona
8891	Chioggia	4901	Monza	7800	Taranto
8193	Chivasso	5100	Napoli	7900	Teramo
5801	Città di Castello	5103	Napoli Arzano	1990	Termoli
5490	Cittadella	5104	Napoli Soccavo	8000	Terni
7006	Civitavecchia	5105	Napoli Vomero	4091	Terracina
8106	Collegno	4190	Nardò	7091	Tivoli
2400	Como	7201	Nocera Inferiore	8100	Torino
8490	Conegliano C.O.	5102	Nola	8103	Torino Nord
2500	Cosenza	7601	Noto	8200	Trapani
2600	Cremona	5200	Novara	8300	Trento
2203	Crotone	5300	Nuoro	8400	Treviso
2700	Cuneo	7390	Olbia	8500	Trieste
4995	Desio (C.O.)	8191	Orbassano	8600	Udine

Sedi Operative:Via Traversa Migliaro 120 San Leonardo Palace
84131 Salerno

Via Platone 19 - 81030 Villa di Briano (CE)

Recapiti:

+39 089 29 67 581

+39 351 86 93 135

segreteria@ebinaspnazionale.it

3090	Empoli C.O	9500	Oristano	5290	V.C.O. - Verbano Cusio Ossola
2800	Enna	5400	Padova	8700	Varese
5992	Fano	5500	Palermo	2391	Vasto
690	Fermo	5502	Palermo Sud Ovest	7092	Velletri
2900	Ferrara	7096	Palestrina	8800	Venezia
3000	Firenze	6790	Palmi	8900	Vercelli
3100	Foggia	2590	Paola	9000	Verona
5890	Foligno	5600	Parma	2202	Vibo Valentia
3200	Forlì	5700	Pavia	9100	Vicenza
3300	Frosinone	5800	Perugia	5791	Vigevano
3400	Genova	5900	Pesaro	4979	Vimercate
993	Gioia del Colle	6000	Pescara	9200	Viterbo
5199	Giugliano	6100	Piacenza		
3500	Gorizia	8105	Pinerolo		
3600	Grosseto	4201	Piombino		
7074	Grottaferrata	6200	Pisa		

Perché aderire

L'adesione agli enti bilaterali è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, ma è innanzitutto un'opportunità interessantissima per l'impresa e per il lavoratore di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale, imprenditoriale e umano.

Come aderire

Basta che l'impresa comunichi al proprio Consulente del lavoro la volontà di aderire all'Ente Bilaterale e compili la Scheda di adesione. Quindi che versi direttamente o tramite il suo consulente del lavoro le quote previste dalla contrattazione collettiva.

La quota

La quota da versare mediante F24 è stata disposta in € 144,00 per ciascun dipendente.

Tale quota è dovuta per il 100% dall'imprenditore come contributo per la bilateralità.

Cosa comporta la mancata adesione

Qualora datore di lavoro sia iscritto ad una associazione che ha firmato un CCNL in caso di mancata adesione è previsto un versamento a favore del lavoratore di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, di prestazioni equivalenti a quelle dell'Ente bilaterale.

Accordo interconfederale 30 giugno 2010 prevede un atto di indirizzo sulla bilateralità contenente le istruzioni operative per le aziende che dovranno versare, in base al nuovo meccanismo, una quota onnicomprensiva per la bilateralità. La bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria. La normativa trova la sua decorrenza con il nuovo anno.

In attuazione di quanto stabilito dagli accordi e dai vigenti contratti collettivi, a partire dal 1° luglio 2010 le imprese devono versare, in virtù di un nuovo meccanismo semplificato di raccolta, una quota onnicomprensiva per la bilateralità, pari ad € 144,00 annui per ogni lavoratore dipendente (anche a tempo determinato).

Tale contributo sarà frazionato in 12 quote mensili pari ad € 12,00 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali. I versamenti saranno effettuati tramite modello F24, evidenziando il codice tributo riportato nella risoluzione n. 70/E dell'Agenzia delle Entrate.

A partire dal 1° luglio 2010, in caso di mancata adesione alla bilateralità, i datori di lavoro dovranno corrispondere mensilmente, per ciascun lavoratore dipendente in forza, un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili. Tale importo dovrà essere erogato per 13 mensilità a titolo di Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) ed è escluso dal computo del TFR.